

Deliberazione della Giunta Regionale 28 marzo 2011, n. 21-1767

Attuazione piano di rientro. Accordi contrattuali ex art. 8 quinquies del D. Lgs. 502/92 e s.m.i. per il biennio 2011-2012. Determinazioni per il periodo transitorio 1 aprile - 31 maggio 2011.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Con D.G.R. n. 1-415 del 2 agosto 2010 è stato approvato l'Accordo sottoscritto fra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e la Regione Piemonte riguardante il Piano di rientro di riqualificazione e riorganizzazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico del S.S.R., ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Con D.G.R. n. 10-1436 del 28 gennaio 2011 è stato approvato l'accordo - sottoscritto in data 28.12.2010 tra la Direzione Sanità e le Associazioni rappresentative dei soggetti erogatori di prestazioni ambulatoriali privati ANISAP, CONFAPI, GRISP-FEDERLAB, META - rivolto alla regolazione dell'erogazione dell'attività sanitaria specialistica ambulatoriale nel periodo transitorio dal 1° gennaio al 31 marzo 2011, oltre che a delineare, nel medesimo periodo e nel rispetto degli obiettivi del Piano di rientro, la definizione dei contenuti contrattuali per il biennio 2011-2012.

Con D.G.R. n. 44-1615 del 28 febbraio 2011 è stato approvato il Programma Attuativo – Addendum del Piano di rientro, secondo il quale la Regione, entro il 30 aprile 2011, dovrà individuare non solo un tetto di spesa complessivo, ma anche i livelli di prestazioni e di spesa aggregati per tipologie e predisporre un nuovo schema tipo di contratto da stipulare con i soggetti erogatori privati.

Per armonizzare le scadenze previste dai sopra citati provvedimenti con le tempistiche richieste dalla stipulazione dei contratti, necessita posticipare a non oltre il 31 maggio 2011 il termine del periodo transitorio nel quale le strutture sanitarie private accreditate, i presidi ex art. 43, L. n. 833/78 e gli I.R.C.C.S. possono proseguire nell'erogazione dell'attività sanitaria.

Nel rispetto delle previsioni del citato piano di rientro e degli obiettivi di razionalizzazione del S.S.R., per approssimarsi ai risultati di contenimento della spesa complessiva del sistema sanitario regionale nella misura del 5%, in questo ulteriore periodo transitorio le citate strutture sanitarie potranno proseguire nell'erogazione dell'attività sanitaria per conto del S.S.R. nei limiti del 95% di due dodicesimi del budget annuale già fissato per l'anno 2010 dagli accordi contrattuali vigenti al 31 dicembre 2010. Per quanto riguarda i presidi Gradenigo, Cottolengo, Beata Vergine della Consolata ed Ausiliatrice il riferimento è al budget già individuato per l'anno 2009.

La Giunta regionale;

vista la D.G.R. n. 1-415 del 2 agosto 2010;

vista la D.G.R. n. 10-1436 del 28 gennaio 2011;

vista la D.G.R. n. 44-1615 del 28 febbraio 2011;

a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

Il termine del periodo transitorio stabilito dalla D.G.R. n. 10-1436 del 28.01.2011 è posticipato al 31 maggio 2011.

Con decorrenza 1° aprile 2011 e sino al termine sopra indicato, o all'anteriore data di stipulazione contrattuale per il biennio 2011/2012, i presidi ex art. 43, L. n. 833/78, gli I.R.C.C.S. e le strutture sanitarie private accreditate possono proseguire nell'erogazione dell'attività sanitaria per conto del S.S.R., nei limiti del 95% di due dodicesimi del budget annuale già fissato per l'anno 2010 dagli accordi contrattuali vigenti al 31 dicembre 2010.

Per i presidi ex art. 43, L. n. 833/78 Gradenigo, Cottolengo, Beata Vergine della Consolata, Ausiliatrice si ha riferimento al budget annuale già fissato per l'anno 2009.

Di dare atto che i costi relativi all'erogazione dell'assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale nel periodo 1° aprile – 31 maggio 2011 trovano copertura nell'ambito dell'assegnazione alle singole Aziende sanitarie territorialmente competenti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)